

ORDINANZA 7/2015

**Il Dirigente dell'Enac,
competente per la Direzione Aeroportuale di Milano-Malpensa**

- CONSIDERATA** la necessità di disciplinare, con nuove norme la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali interne aperte all'uso pubblico, prospicienti le aerostazioni passeggeri e l'aerostazione merci dell'aeroporto di Milano Malpensa;
- VISTI** gli artt. 698, 702, 705, 718, 1174 e 1235 del Codice della navigazione;
- VISTO** il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento d'esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 8, che definisce le aree interne agli aeroporti, attribuendone la disciplina alle Direzioni Aeroportuali;
- VISTA** la legge 24 novembre 191 n. 689 e successive modifiche;
- VISTA** la Legge 28.12.1993 n. 561 recante "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi" e il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1999 n. 507, avente ad oggetto la disciplina della depenalizzazione dei reati minori;
- VISTO** il combinato disposto degli artt. 6 e 231 del nuovo Codice della Strada, dal quale si evince che la regolamentazione del servizio taxi esula dalle competenze di ENAC;
- CONSIDERATO** che si è reso necessario -per motivi di sicurezza- inibire fisicamente l'accesso ad automezzi non autorizzati nella corsia immediatamente antistante il piano partenze del terminal 1;
- CONSIDERATO** inoltre che -allo scopo di assicurare nelle aree antistanti il piano arrivi del terminal 1 dell'aerostazione un flusso della circolazione più snello, ordinato e sicuro- si è ritenuto necessario regolamentare l'accesso e la permanenza di autobus e navette;

SENTITI

la società S.E.A., l'Ufficio Polizia di Frontiera, le Forze dell'Ordine, il Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno ed il Comando della Polizia Locale di Somma Lombardo;

ORDINA**ART. 1**

La circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali aperte all'uso pubblico prospicienti le aerostazioni passeggeri dell'Aeroporto di Malpensa (Terminal 1 e Terminal 2) e l'aerostazione merci, nonché i collegamenti tra i terminal, sono regolati da norme del nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 285, e successive modificazioni, nonché per quanto non disposto dal Codice della Strada o dal relativo Regolamento, dalla presente Ordinanza.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 del Codice della Strada, l'ENAC, è competente a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, che sono indicate da apposita segnaletica, come previsto dal Codice della Strada.

I poteri ed i compiti che il Codice della Strada attribuisce al proprietario delle strade saranno esercitati, sotto la vigilanza di ENAC, da S.E.A. S.p.A.


L'area stradale aperta all'uso pubblico e disciplinata dalla presente ordinanza è quella indicata nelle planimetrie che riproducono la viabilità e la segnaletica come previsto dal Codice della Strada.

Le planimetrie aggiornate potranno essere consultate presso gli uffici della SEA o della Direzione Aeroportuale dell'ENAC.

ART. 3

La circolazione nell'area antistante l'aerostazione partenze del terminal 1 è a senso unico di marcia su due carreggiate: alla prima, riservata alle autovetture del personale in servizio dell'ENAC e delle Forze dell'Ordine, ai mezzi di soccorso ed agli autobus per il solo scarico dei passeggeri possono accedere i mezzi specificatamente autorizzati; la seconda è riservata ai taxi ed ai mezzi che effettuano operazioni di carico e scarico. In nessun caso e per nessun motivo tale sosta deve arrecare danno alla circolazione.

ORDINANZA 7/2015 DEL 21 DICEMBRE 2015



Sulla prima corsia antistante il terminal 2 sono collocate apposite telecamere omologate per la lettura delle targhe autorizzate al transito, che sono di proprietà e gestite direttamente dal Comando Polizia Locale di Somma Lombardo.

ART. 4

Gli ingressi e le uscite dalle zone di parcheggio sulla viabilità aeroportuale sono regolati dall'apposita segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal Codice della Strada e dalle Legge 5 luglio 1995 n. 308.

ART. 5

La velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale e per le operazioni connesse al trasporto aereo, come le operazioni di soccorso. Rimangono fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141 del Codice della Strada.

ART. 6

La sosta dei veicoli, privati e di servizio, è consentita solo nei parcheggi indicati da apposita segnaletica; nelle restanti aree vige il divieto di sosta e di fermata (salvo quanto disposto dal successivo art. 8), valido per l'intero arco delle 24 ore.

In tutta l'area aeroportuale è consentita la rimozione dei veicoli in divieto di sosta, potendo quest'ultima costituire grave intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso.

L'attività di rimozione forzata è svolta dall'ente proprietario della strada S.E.A. S.p.A. direttamente o mediante subappalto.

La rimozione è disposta dagli organi di polizia di cui all'art 21 del Codice della Strada e costituisce una sanzione accessoria alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione di specie.

Il servizio dovrà essere svolto in conformità agli artt. 159 e 215 del Codice della Strada e degli artt. 354 e 397 del relativo Regolamento.

ART. 7

Le zone riservate alle fermate degli autobus in servizio pubblico di linea sono indicate da apposita segnaletica recante il nome del concessionario, il percorso e la destinazione finale. Sono altresì riservate zone per la fermata di autobus a noleggio.

Di fronte alla palazzina ENAC è istituito un parcheggio di lunga sosta riservato ai bus gran turismo ed eventualmente a disposizione di bus TPL in attesa di carico. I motori degli autobus dovranno essere spenti all'arrivo nelle apposite zone di fermata e potranno essere riaccesi al massimo cinque minuti prima della partenza.

ART. 8

Si considerano veicoli di servizio i veicoli intestati a Enti pubblici e società che esplicano nell'ambito dell'aeroporto, in modo continuativo, attività connesse con l'esercizio del trasporto aereo.

Sono equiparati ai veicoli di servizio i veicoli utilizzati per forniture e attività di manutenzione.

ART. 9

I mezzi di soccorso hanno precedenza su tutti gli altri veicoli.

Il percorso che devono effettuare i mezzi di soccorso per accedere alle aree operative (doganali) è indicato dalla segnaletica orizzontale e verticale.

ART. 10

Nelle aerotazioni passeggeri e nelle aree regolamentate dalla presente ordinanza, al fine di garantire la libera scelta del mezzo di trasporto e di qualsiasi altro servizio, è fatto divieto a chiunque di avvicinare i passeggeri offrendo la propria opera.

ART. 11

Nelle aree aeroportuali aperte al pubblico è vietato il lavaggio e la manutenzione degli automezzi di qualsiasi tipo, nonché lo scarico di rifiuti derivanti dalla pulizia degli stessi.

ART. 12

È vietato aprire o manomettere le prese d'acqua e gli idranti posti nell'ambito aeroportuale, se non per motivi pertinenti all'uso cui sono stati destinati ad opera delle persone espressamente autorizzate.

In tutto l'ambito aeroportuale è vietato calpestare le aiuole, danneggiare o asportare piante, cogliere fiori.

ART. 13

Gli organi previsti dall'art. 12 del Nuovo Codice⁴ della Strada sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 17 comma 132 della legge 127/1997 la società che gestisce i parcheggi potrà, limitatamente alle aree in concessione-svolgere -se autorizzata dal competente Comune- le funzioni di

prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta; ai sensi del comma 133 dell'art. 17 della stessa legge è consentito al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone svolgere le funzioni di prevenzione ed accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.


Nel caso sia ravvisabile un'inosservanza al Codice della Navigazione, il trasgressore sarà punitibile ai sensi degli art. 1161 e 1174 comma 2^a del Codice della Navigazione.

ART. 14

La presente Ordinanza, con le planimetrie che, allegata alla stessa ne formano parte integrante, entra in vigore con effetto immediato ed abroga l'Ordinanza 4/2013 del 13 agosto 20143 ed ogni precedente disposizione vigente in materia.

Eventuali modifiche a quanto stabilito dovranno essere specificamente approvate e dar luogo a successive modifiche dell'Ordinanza.-

Malpensa, 21 dicembre 2015

L DIRETTORE
Dott. Massimo BERTO


ORDINANZA 7/2015 DEL 21 DICEMBRE 2015